



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento, da parte dell'Università Europea di Roma, di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240.

L'attività di ricerca dovrà essere svolta nell'ambito di uno specifico progetto di ricerca sotto la supervisione di un responsabile scientifico (tutor) individuato tra i docenti di ruolo dell'Università.

Il conferimento degli assegni avviene previo svolgimento di procedure selettive, bandite con Decreto Rettorale, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Art. 2

Tipologie di assegni

Gli assegni di ricerca possono essere attribuiti mediante le seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'Università europea di Roma, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.

Art. 3

Bandi di selezione

Il bando di concorso è emanato dal Rettore dell'Università su proposta del Centro Dipartimentale per la Ricerca e parere favorevole del Senato Accademico.

Ove gli assegni vengano finanziati senza contributo di soggetti terzi occorrerà altresì delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alla disponibilità di bilancio.

Il bando deve contenere:

- la tipologia di assegno;
- il tema oggetto di ricerca;
- indicazione delle specifiche funzioni, dei diritti e dei doveri relativi alla posizione;
- la durata;
- il trattamento economico e previdenziale spettante;
- l'indicazione della tipologia di finanziamento dell'assegno;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- i criteri di selezione dei candidati.

Nel caso in cui si tratti di assegni di ricerca di cui all'art. 2, lettera b), del presente Regolamento, il bando di concorso dovrà contenere anche l'indicazione dello specifico progetto di ricerca con l'indicazione di eventuali altre sedi di svolgimento dell'attività stessa.

Il bando è reso pubblico, per almeno 15 giorni consecutivi, all'Albo di Ateneo e, per via telematica, sul sito dell'Università, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sul portale dell'Unione Europea.

Art. 4

Destinatari degli assegni

Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 240/2010.

Il bando di concorso potrà prevedere, quale requisito obbligatorio per l'ammissione al concorso, il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica.

In assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiranno titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

L'Università Europea di Roma, può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Tale possibilità deve essere espressamente prevista dal bando di concorso.

Art. 5

Regime di incompatibilità

Non possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione dell'assegno di ricerca:

- i dipendenti di soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010;
- il personale dipendente presso enti privati;
- i ricercatori a tempo determinato presso qualsiasi Università;
- i professori a contratto presso qualsiasi Università;
- i titolari di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura ovvero con il Rettore, il Direttore di Dipartimento o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Il vincitore dell'assegno, al momento della sottoscrizione del contratto, effettua apposita dichiarazione in merito a quanto sopra, impegnandosi a dare comunicazione all'università di ogni eventuale cambiamento rispetto a quanto dichiarato.

L'assegno di ricerca non è cumulabile con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

Art. 6

Nomina della commissione e formazione della graduatoria

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei docenti di ruolo del Dipartimento di Scienze Umane e formata da minimo tre componenti qualificati nell'ambito della ricerca oggetto del bando.

Alla commissione è demandata la valutazione dell'ammissibilità dei candidati, alla luce dei requisiti di ammissione indicati nel bando.

La commissione effettuerà la valutazione dei candidati necessariamente sulla base della valutazione dei titoli di studio, del curriculum scientifico – professionale, dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni presentate, nonché sulla base di un colloquio orale.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma del punteggio attribuito alla valutazione dei titoli, alle pubblicazioni, all'attività di ricerca e al colloquio.

I punti attribuibili complessivamente sono 100, così distribuiti:

1. 30 in base alla valutazione dei titoli e del curriculum scientifico – professionale;
2. 30 in base all'attività di ricerca e alle pubblicazioni presentate, ivi compresa la tesi di Dottorato.
3. 40 in base al colloquio;

Il colloquio è teso ad accertare e verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca, attraverso la discussione sui titoli e sulle pubblicazioni presentate, ivi compresa la tesi di Dottorato.

La commissione è tenuta a concludere i lavori entro trenta giorni dalla data del suo insediamento. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva sui lavori svolti.

Al termine della valutazione, la commissione, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, pubblica la graduatoria di merito e indica il vincitore.

La regolarità formale degli atti è accertata con Decreto Rettorale, che approva l'operato della commissione e proclama il vincitore dell'assegno di ricerca. La comunicazione dell'esito della procedura di valutazione avviene tramite pubblicazione e sull'albo e sul sito *web* dell'Università.

L'Università potrà attingere alla graduatoria nel termine di un anno al solo scopo di sostituire il vincitore in caso di recesso o di risoluzione del contratto.

Art. 7

Durata degli assegni

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 8

Oggetto e stipula del contratto

Il vincitore della procedura di valutazione è tenuto a stipulare il contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.

L'Università provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi di infortunio e alla responsabilità civile.

Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010.

Art. 9

Disposizioni in materia fiscale

Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Art. 10

Finanziamento e rinnovo degli assegni

L'importo degli assegni di cui al presente Regolamento e' determinato dal Consiglio di Amministrazione ovvero da soggetti terzi che intendono finanziare gli assegni medesimi.

Gli assegni di ricerca dovranno in ogni caso essere conferiti nel rispetto dell'importo minimo stabilito con decreto del Ministro.

I titolari di assegni di ricerca sono tenuti a presentare al termine di ogni anno, al Collegio dei Docenti del Centro Dipartimentale per la Ricerca, una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del tutor.

Il Collegio dei Docenti del Centro Dipartimentale per la Ricerca decide in merito all'eventuale rinnovo.

Art. 11

Decadenza, recesso e risoluzione del contratto

Decadono dal diritto alla stipula del contratto coloro che, entro il termine previsto dal bando, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente provate.

Decadono dall'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che forniscano false dichiarazioni o che omettano comunicazioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, fatte salve le ulteriori

sanzioni previste dalle norme vigenti.

Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso, il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.

La risoluzione del contratto è determinata dalla scadenza del termine, o dall'inadempienza grave alle proprie obbligazioni ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell'assegno.

Tali circostanze devono essere comunicate dal tutor al Direttore del Centro Dipartimentale per la Ricerca che prenderà i relativi provvedimenti.

Art. 11

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano i principi e le norme vigenti in materia.